ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/89/CE CONCERNENTE LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NELLA COMUNITA' DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI

Art. 8

Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale

E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario nazionale.

Versione in vigore dal 8 novembre 2005, non più in vigore dal 27 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Titolo	II — Proibizioni e restrizioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-214-2005/art-8-obblighi-di-comunicazione-al-servizio-fitosanitario-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it